

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

E

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

RIUNITE

Seduta n. 21

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

2° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

**Presidenza del presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO**

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3537) **TARDITI ed altri.** – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati*

(902) **GENTILE ed altri.** – *Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) **CALLEGARO.** – *Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) **BUCCIERO.** – *Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole*

minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare

(2253) **Paolo DANIELI ed altri.** – *Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

- * PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5 e passim
 BAIO DOSSI (Mar-DL-U), relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e minori 3, 4
 * BUCCIERO (AN) 6, 9
 CALVI (DS-U) 4
 FRANCO Vittoria (DS-U) 9, 11, 15
 * GUBERT (UDC) 5
 GUBETTI (FI), relatore per la 2^a Commissione 4, 5, 9 e passim
 * LEGNINI (DS-U) 12
 PELLICINI (AN) 14
 ZANCAN (Verdi-Un) 5

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Segle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur

I lavori hanno inizio alle ore 22,03.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3537) TARDITI ed altri. – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, approvato dalla Camera dei deputati

(902) GENTILE ed altri. *Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) CALLEGARO. – *Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) BUCCIERO. – *Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

(2253) Paolo DANIELI ed altri. – *Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3537, 902, 1036, 1276 e 2253.

Ricordo che nella seduta del 14 dicembre sono state svolte le relazioni ed ha avuto inizio la discussione generale; nella seduta odierna proseguiremo la discussione dei disegni di legge e procederemo a fissare il termine per la presentazione per gli emendamenti.

Voglio ringraziare il Sottosegretario Santelli che assicura, con la sua presenza, la partecipazione del Governo ai lavori delle Commissioni speciali per l'infanzia e giustizia riunite.

CALVI (DS-U). Presidente, sarebbe possibile fissare fin d'ora tale termine?

* PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario. È necessario però verificare se vi siano altri senatori che intendano iscriversi in discussione generale. Se riusciremo a concludere la discussione generale nella seduta odierna, allora non credo ci saranno problemi al riguardo.

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e minori*. Personalmente, chiedo se sia possibile fissare tale termine per domani. È stata chiesta una deroga, già annunciata oggi in Aula.

PRESIDENTE. È vero che c'è stata una richiesta in tal senso del presidente Bucciero.

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e minori*. Si prospettano due possibilità alternative per fissare il termine per la presentazione degli emendamenti: per la giornata di domani – qualora si intendesse concludere l'*iter* dei disegni di legge in titolo prima della pausa natalizia – ovvero all'inizio della ripresa dei lavori parlamentari dopo tale pausa, qualora si ritenesse indispensabile rinviare la conclusione dell'esame all'inizio del prossimo anno.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Concordo con quanto detto dalla relatrice Baio Dossi ma mi sembra improbabile poter fissare un termine per domani; senz'altro invece sarebbe possibile per la ripresa dei lavori parlamentari.

* PRESIDENTE. Colleghi, vorrei fare con voi una riflessione sulle sorti del disegno di legge in esame. Potrebbe verificarsi che si decida di non apportare modifiche al testo, permettendo che il disegno di legge concluda il suo percorso in Senato; potrebbe però verificarsi anche il caso opposto. In quest'ultimo caso, credo che sia indispensabile che i relatori assicurino che le modifiche stesse siano preventivamente concordate con l'altro ramo del Parlamento.

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e minori*. Presidente, ciò non è realistico.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. A tal riguardo avevo già espresso la mia opinione durante l'illustrazione della relazione. Credo che, realisticamente parlando, sono possibili due situazioni: se alla ripresa dei nostri lavori non ci saranno emendamenti l'*iter* potrà considerarsi concluso; diversamente, se ci saranno emendamenti, non credo sia realistico pensare che ci siano ancora i tempi per concordare qualcosa con la Camera.

PRESIDENTE. Non vorrei aver innescato una discussione che farà perdere tempo invece di guadagnarlo.

CALVI (*DS-U*). Credo che la proposta di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per domani rappresenti una simpatica provocazione. Il fatto che si voglia attendere – come credo sia giusto – la ripresa dei lavori parlamentari pone invece un problema serio, considerato che ci troviamo in questa sede per discutere e non per altri scopi: siamo in Senato e non dobbiamo imitare obbligatoriamente la Camera dei deputati.

La mia parte politica ha consentito il mantenimento dell'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo e questo dà il segno della volontà di voler arrivare a una decisione, se possibile concordata. Vi sono alcuni punti che non condividiamo: personalmente, reputo assolutamente legittimo poter indicare attraverso eventuali emendamenti i punti sui quali

ritengo di non convenire con quanto già votato dalla Camera; ciò non esclude che possa trovarmi in minoranza, ma ho il diritto di presentare emendamenti e di discuterli. Senatore Gubetti, non è possibile invitarci a non presentare emendamenti! Ma dove siamo? Non sono d'accordo su alcuni punti e intendo farlo presente e pertanto devo disporre del tempo minimo indispensabile per agire in tal senso.

Credo che possiamo tranquillamente fissare il termine alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia. Gli emendamenti ci saranno, ne discuteremo e se la maggioranza li approverà sarò soddisfatto di ciò; se non li approverà, il provvedimento diventerà legge nel testo trasmessoci dalla Camera: credo che questo sia il percorso da seguire, visto che tutti vogliamo che questo provvedimento sia approvato.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Probabilmente mi sono espresso male e chiedo scusa. Non intendevo riferirmi alla presentazione degli emendamenti, ma alla loro approvazione.

* PRESIDENTE. Colleghi, si potrebbe fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 10 gennaio. In quella data valuteremo con i relatori quanti e quali emendamenti sono stati presentati. Vorrei chiedere ai relatori di poter avere con loro un incontro informale, al fine di fare un bilancio della situazione che si presenterà e per riferire in una seduta, che il presidente Bucciero convocherà *ad hoc*, per una riflessione al riguardo.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Presidente, vorrei chiederle di spostare di un giorno la data. Dal momento che il disegno di legge in esame solleva problematiche sociali molto sentite, vorrei avere la possibilità di discutere con il mio Gruppo circa gli emendamenti. Il gruppo dei Verdi infatti si esprimerà in coerenza con le decisioni che avrà democraticamente stabilito, proprio perché – lo ribadisco – siamo molto sensibili alla tematica sociale affrontata dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Propongo quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3537 – che viene assunto come testo base – a mercoledì 11 gennaio 2006, alle ore 20.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta del 14 dicembre scorso.

* GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, credo che, come è stato sottolineato anche nelle relazioni, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati manifesti e riaffermi la responsabilità dei genitori nell'educare, istruire e mantenere i figli, anche qualora dovessero dividersi, separarsi o divorziare. Com'è stato detto, tale possibilità vi è già ora, ma la prassi giudiziaria tende spesso a seguire la strada diversa dell'affidamento ad uno soltanto dei genitori. Il fatto, invece, di stabilire che prioritariamente si debba valutare l'affido congiunto è un rafforzativo, che risponde esatta-

mente alla realtà che i figli sono di entrambi i genitori, ciascuno dei quali ha responsabilità e relazioni particolari con essi. Credo pertanto che quanto più a lungo le relazioni familiari normali si mantengano, anche di fronte ad una divisione della coppia dei genitori, tanto meglio sia per i figli.

Questa è la valutazione generale; poi vi sono alcune situazioni particolari che mi sembrano interessanti, come per esempio l'uso della casa, che viene concesso tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli: si tratta di un'affermazione forte, perché significa che la priorità è sempre l'interesse dei figli. Quando si mettono al mondo figli, bisogna sapere che si hanno responsabilità nei loro confronti.

Reputo inoltre positiva la disposizione in base alla quale anche qualora il figlio sia maggiorenne, il giudice può disporre assegnazioni in suo favore. Mentre vi sono, infatti, figli che devono farsi carico dei genitori anziani, che hanno bisogno di assistenza e non hanno mezzi propri, vi sono anche genitori che devono farsi carico dei figli anche quando questi abbiano superato la maggiore età, poiché se da una parte si è verificato storicamente un abbassamento della maggiore età, dall'altra vi è stato un innalzamento dell'età adulta, in cui il figlio diventa autonomo, dopo essersi costruito una propria professionalità ed una propria famiglia. Possono, allora, esservi casi in cui la separazione dei genitori lascia i figli in una condizione molto svantaggiata rispetto, invece, a quella in cui si trovano i figli che vivono in una famiglia di genitori uniti. Credo pertanto che tale norma possa essere assai utile per tutelare l'interesse dei figli anche se maggiorenni (si tratta pur sempre di una valutazione che spetta al giudice, non di un diritto automatico).

Analogo discorso può farsi anche per quanto riguarda i portatori di *handicap* quale è il loro destino se i genitori si separano? Penso che sarebbe molto triste se, essendo il figlio maggiorenne, i due genitori non fossero impegnati a mantenerlo, a testimonianza di una civiltà di rapporti e di una solidità di rapporto di genitorialità, che sono fattori importanti.

Credo che i principi che ispirano tale legge siano altamente positivi, e mi augurerei che non ne venisse sacrificata l'approvazione al perfezionismo giuridico: non essendo un tecnico del diritto, ritengo che la sostanza sia più importante di un qualche difetto di forma.

* BUCCIERO (AN). Signor Presidente, rilevo preliminarmente che il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati non risolve tutti i problemi ravvisabili riguardo all'applicazione delle norme codicistiche inerenti alla materia in questione, come peraltro prospettato anche dai cittadini.

Tale disciplina costituisce tuttavia un segnale per i tribunali, affinché gli stessi non dispongano dell'affidamento dei minori, nelle ipotesi di frattura dell'unità familiare, in maniera automatica e senza approfondire seriamente, caso per caso, l'analisi dei rapporti tra i genitori ed i figli, basandosi sul solo presupposto che un bambino possa essere affidato unica-

mente alla madre, anche quando questa non risulti del tutto idonea, con l'unica eccezione dei casi più evidenti e palesi di inidoneità.

Risulta, quindi, necessario che il modello familiare da conservare *post-separazione* sia sempre e comunque quello del perpetuarsi della condivisione tra i coniugi di tutte le responsabilità e di tutti i diritti che derivano dalla filiazione, attesa anche l'evoluzione, verificatasi negli ultimi anni, del costume e del modello familiare.

Va infatti evidenziato che, attualmente, entrambi i coniugi, nella maggioranza dei casi, producono reddito ed accudiscono i figli in egual misura, dividendosi compiti ed incombenze. Non v'è più ragione storica e sociale per proseguire nel prevalente modello di affidamento esclusivo, sulla scorta di uno stereotipo obsoleto in base al quale il minore veniva accudito soltanto dalla madre, casalinga, ed economicamente veniva sostenuto dal padre, dedito solo al lavoro.

Esprimo il mio elogio al legislatore per il merito del provvedimento, che ha il pregio di voler adeguare la realtà processuale alla realtà sociale nella crisi delle unioni coniugali, anche se mi rammarico per i tempi di esame eccessivamente lunghi, impiegati presso l'altro ramo del Parlamento, che rendono ardua l'introduzione di modifiche migliorative al testo in esame, durante l'*iter* in Senato, atteso che le stesse rischierebbero di precludere la possibilità di completare definitivamente il procedimento in questione, comportando un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati in terza lettura che, attesa l'imminente fine della legislatura, potrebbe di fatto impedire la conclusione della procedura.

Informo altresì i commissari che alla Presidenza sono pervenute richieste di audizione da parte di numerose associazioni operanti nel settore, audizioni che non è stato e non sarà possibile espletare considerati i ristrettissimi tempi della legislatura in corso. È stato in particolare richiesto, a ciascuna delle suddette associazioni, nonché a numerosissimi cittadini che si sono rivolti singolarmente alla Presidenza, di esprimere attraverso apposite memorie scritte la propria opinione sul testo in esame. Dalle memorie pervenute si evince che tali opinioni risultano assolutamente difformi tra loro ed equamente suddivise tra coloro che ritengono questo provvedimento inutile e perfino dannoso nella sua forma attuale e vorrebbero quindi che venisse modificato, anche a costo di renderne inutile l'esame per la sopravvenuta fine della legislatura, e coloro i quali invece ritengono che il testo costituisca il primo passo di un ormai ineludibile processo di modernizzazione e, pur osservandone numerosi difetti, ne chiedono la rapida approvazione *sic et simpliciter*.

Dal punto di vista tecnico giuridico il testo presenta serie incongruenze e punti oscuri e comporterà, in caso di sua approvazione, rilevanti difficoltà interpretative. Va preliminarmente rilevato che il disegno di legge in esame costituisce l'ennesimo frutto prodotto da un legislatore frettoloso, che non ha ben ponderato e valutato gli effetti delle disposizioni al suo esame e, soprattutto, ha completamente avulso la disciplina in questione dal sistema complessivo, omettendo di armonizzare la stessa con le altre leggi e disposizioni codicistiche vigenti in materia.

L'occasione poteva essere propizia per armonizzare le competenze del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, nonché per porre fine alla *bagarre* giurisprudenziale trentennale sull'applicazione delle norme processuali e sostanziali nei procedimenti di separazione e divorzio. Ciò, tuttavia, non è avvenuto e, peraltro, non si è tenuto conto nemmeno della disciplina di riforma del codice di procedura civile, che ha modificato anche talune norme in materia processuale riferite al rito di separazione e divorzio. Nel testo in esame ci si è limitati, all'articolo 4, ad affermare che le disposizioni in questione si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili, di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Sarebbe stato senz'altro più opportuno disciplinare compiutamente ed uniformemente la materia, abrogare o modificare le norme relative alla legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, dirimere definitivamente l'accavallamento di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, soprattutto per quanto attiene ai procedimenti relativi appunto ai figli di genitori non coniugati, nonché stabilire, una volta per tutte, in quali casi e per quali procedimenti sia competente l'ufficio del giudice tutelare, *ex* articolo 337 del codice civile.

La formulazione delle norme processuali contenute nel testo in esame è invece suscettibile di determinare contrasti di competenza, nonché un ulteriore moltiplicarsi dei procedimenti esperibili nella medesima materia. In particolare, la giurisprudenza sarà costretta ad un consistente sforzo interpretativo ogni qual volta il tribunale riterrà – come il testo normativo in esame consente – di applicare l'istituto dell'affidamento esclusivo del minore, posto che la nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile e l'inserimento dell'articolo 155-*bis* dello stesso codice non consentono alcuna definizione delle modalità di regolazione del suddetto affidamento esclusivo (attualmente contenute nell'articolo 155 del codice civile, che sarebbe integralmente soppresso).

Dunque, risulta difficile comprendere come, in tali casi, funzionerà la disciplina del mantenimento, del diritto di visita, dell'assegnazione della casa coniugale, delle decisioni di maggiore importanza da assumere nell'interesse dei figli, e quali saranno le norme processuali applicabili per dirimere i conflitti. A tale ultimo proposito, esprimo perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, introdotto dal testo in esame, a seguito del quale non sarà affatto chiaro quale ruolo residuerà al giudice tutelare.

Ulteriore perplessità deriva dalla mancata previsione dell'ipotesi di affidamento del minore a terzi, qualora entrambi i genitori siano inadeguati all'affidamento o non intendano accudire i figli. Nel caso che la coppia intenda separarsi, ma non ritenga di poter accudire i figli, non si comprende – attesa la soppressione del vigente articolo 155 del codice civile – se essa debba rivolgersi prima al tribunale per i minorenni e poi separarsi presso il tribunale ordinario – dopo aver ottenuto dal tribunale per i minorenni l'affidamento dei figli a terzi – o se la coppia debba ricorrere al tribunale ordinario per ottenere la separazione e sperare che la giurispru-

denza trovi una soluzione, utilizzando lo strumento ermeneutico dell'analogia.

Non si comprende, inoltre, cosa avverrebbe nei casi in cui la coppia, pur essendo assolutamente inidonea, non fosse tuttavia consapevole di tale stato o non intendesse ammetterlo. Anche in questi casi ci si dovrebbe augurare – attesa la denunciata lacuna – che la giurisprudenza trovi la soluzione, semmai sospendendo il procedimento per separazione e rimettendo gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Non si comprende, inoltre, la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 155-*quater*, in materia di assegnazione della casa coniugale. La disposizione in questione, infatti, appare in contrasto con il principio di tutela delle esigenze e dei diritti dei minori; l'assegnazione della casa è infatti un istituto posto ad esclusiva tutela dell'ambiente in cui vive il minore, che ne dovrebbe poi essere privato ad arbitrio dell'affidatario, ove questi scelga un nuovo *partner*.

Il tribunale, chiamato a giudicare se il coniuge assegnatario conviva o meno *more uxorio* o sia convolato a nuove nozze, non avrà altra scelta, una volta fornita la prova della circostanza in questione, che emettere una sentenza dichiarativa del nuovo *status* e dell'automatica avvenuta caducazione del diritto di assegnazione.

La pericolosità della disposizione è assolutamente evidente, in quanto la stessa è suscettibile di compromettere situazioni consolidate negli anni e di porre in crisi economica numerose famiglie. Sarebbe stato quanto meno opportuno stemperare i profili in questione, attraverso una disciplina volta a circoscrivere l'applicabilità della disposizione *de qua* alle sole separazioni future.

GUBETTI (*FI*). Non è automatico.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). È automatico. L'intervento del giudice può anche esserci dopo, ma prima ci deve essere un'opposizione.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di intervenire solo nel momento in cui sia data loro la parola, in modo da rendere omogenea la discussione ed evitare sovrapposizioni che possono essere non perfettamente riportate agli atti.

* BUCCIERO (*AN*). Accolgo con piacere quest'interruzione a conferma del rischio che la norma in esame possa essere letta in modo diverso. Speravo che il testo del disegno di legge non desse atto ad interpretazioni di sorta, ma così non è. La ritengo dunque una norma pericolosa perché potrebbe compromettere situazioni consolidate negli anni e mettere in crisi numerose famiglie. Forse è mancata l'occasione per stabilire che queste norme devono valere per il futuro senza ripercussioni sul passato.

Anche la prevista trascrivibilità ed opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione *ex* articolo 2643 codice civile, determineranno un sostanziale cambiamento della vigente disciplina: con la suddetta norma,

infatti, contrariamente all'attuale regime, di cui alla legge n. 898 del 1970 – che prevede l'opponibilità del provvedimento anche se non trascritto nei nove anni dalla sua emissione, *ex* articolo 1599 del codice civile – l'assegnazione sarà opponibile solo ed esclusivamente se trascritta.

Rilevo inoltre che non pare sufficiente il richiamo generico all'articolo 2643 del codice civile, ove non è indicato specificatamente l'ipotesi del provvedimento di assegnazione. In via sistematica, forse sarebbe più opportuno integrare l'articolo 2643 codice civile.

All'articolo 155-*quinquies*, introdotto dal disegno di legge, si prevede l'eventuale versamento diretto nelle mani del figlio maggiorenne, della contribuzione per il suo mantenimento, da parte del genitore non convivente. A parte i necessari rilievi giuridici sul dubbio che il titolo formatosi tra due parti possa essere esecutivo a favore di una terza – violando peraltro la *privacy* degli interessati, i cui atti di giudizio sarebbero messi a disposizione del figlio – sarebbe stato comunque preferibile suddividere il contributo in una parte da destinarsi per le spese di conduzione della casa in cui abita (da versarsi al genitore convivente) ed in un'altra da pagare direttamente al figlio per le proprie spese personali.

Ma il dubbio più serio che la disposizione suscita è che ogni qual volta un ragazzo compirà i diciotto anni e non sarà autosufficiente e fuori da casa (ossia nel 90 per cento dei casi, nell'attuale epoca) sarà necessario rivedere giudizialmente i provvedimenti della separazione o del divorzio o di cui all'articolo 317-*bis*. Non si comprende, poi, ad istanza di chi il giudizio dovrebbe essere proposto, se non ad istanza del maggiorenne.

Al di là di taluni profili riguardanti il riconoscimento esplicito del diritto del minore capace di discernimento ad essere ascoltato dal giudice nei procedimenti in questione, in riferimento all'impugnazione dell'ordinanza presidenziale – si tenga conto che essa è resa da un'autorità monocratica e quindi bisogna valutare l'opportunità che sia un organo collegiale a decidere del gravame – vorrei evidenziare sia il rischio di un doppio esame dell'ordinanza da parte del giudice istruttore (prima o contestualmente all'esame della Corte), sia dell'«onnipotenza» dello stesso istruttore, che parrebbe poter modificare i profili già oggetto di decisione e di modifica da parte della Corte d'appello.

Il tutto senza considerare che, se è la Corte d'appello l'organo di seconda istanza, il processo di impugnazione potrebbe comportare una pernicioso dilatazione dei tempi.

Sarebbe stato preferibile affidare l'impugnazione a un collegio di primo grado, sul modello di cui all'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile. Parimenti la formulazione dell'articolo 709-*ter* introdotto lascia dei rilevanti dubbi interpretativi, relativamente sia al modello di procedimento esperibile, sia all'impugnazione e alla competenza. A tale ultimo proposito va evidenziato che non si comprende per quale ragione ci si sia riferiti esclusivamente all'articolo 710 del codice di procedura civile e non anche all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 e all'articolo 317-*bis* del codice civile.

In conclusione, ribadisco le mie perplessità rispetto alla possibilità, riconosciuta ai genitori dal disegno di legge in titolo, di chiedere, in ogni tempo e senza che siano mutate le circostanze di fatto, la modifica dei provvedimenti adottati, applicando il nuovo regime a situazioni già consolidate. Ciò potrà provocare un elevato incremento del contenzioso.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). Penso anch'io che il testo di legge in esame contenga un principio positivo, giusto e condivisibile: la bigenitorialità, ossia il diritto del bambino a godere dell'educazione e della cura di entrambi i genitori ed il conseguente dovere da parte di questi nei confronti del bambino; in tal modo, si chiama in causa la responsabilità di entrambi i genitori ad occuparsi del bambino, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di New York. Ritengo che la Camera abbia svolto un lavoro positivo cercando di porre il minore al centro dell'attenzione; ciò non era avvenuto con il testo originario, quindi la Camera lo ha sicuramente migliorato.

Ciò premesso, devo aggiungere però – l'ha ricordato anche il senatore Calvi – che, se abbiamo accolto la richiesta della sede deliberante per tale provvedimento, non vuol dire che rinunciamo a sottolineare, come hanno fatto anche altri colleghi, dei punti controversi difficili da accettare, senza provare a modificarli. Penso che i tempi per far ciò ci siano, se troveremo un accordo generale sui punti da correggere, che non sono di forma – lo vorrei far notare al senatore Gubert – ma sostanziali. Ne richiamo alcuni (ad altri ha già accennato, con grande chiarezza di argomenti, il presidente Bucciero): per quanto concerne l'articolo 155-*quater*, che riguarda l'assegnazione della casa familiare, non credo che possa essere mantenuta senza modifiche la parte in cui si prevede che il godimento della casa viene meno soltanto perché il coniuge cui essa è stata assegnata (perché il bambino che vive con lui o con lei è il soggetto nel cui interesse si assegna la casa) comincia a convivere *more uxorio*. Penso che questa sia un'ingiustizia nei confronti del figlio in primo luogo poiché viene meno l'interesse del minore, il quale viene a perdere i punti di riferimento logistici; in secondo luogo, si ha una lesione di un diritto individuale di libertà: la donna (di solito è la donna che tiene con sé il figlio), per paura di perdere la casa e arrecare in tal modo un danno al figlio, potrebbe essere costretta a rinunciare ad avere una vita personale. In questo caso, si verificherebbe una vera e propria lesione di un diritto individuale di libertà. Tale passaggio del testo legge ritengo sia davvero inaccettabile.

Un altro punto molto controverso (anche questo è stato più volte citato) riguarda la possibilità per il giudice di assegnare il pagamento di un assegno periodico al figlio maggiorenne; nel testo si afferma che tale assegno «salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.» Ciò mi pare un peggioramento della situazione attuale: vi è un obbligo per i genitori di mantenere i figli che non abbiano autosufficienza economica, ed invece, in questo caso, l'assegno può essere concesso o meno, oltre al fatto che tale assegno viene versato direttamente al figlio. Non si tratta della paghetta che i genitori danno mensilmente o

settimanalmente al figlio ma di un contributo alle spese di mantenimento, alle spese per la casa e per l'istruzione del figlio. Il figlio maggiorenne che detiene tale somma di denaro concessa dal padre o, in casi eccezionali, dalla madre dovrebbe essere una fonte di mantenimento, di collaborazione e cooperazione alle spese della casa, quindi si possono creare dei conflitti tra genitore e figlio, senza considerare che ciò potrebbe anche essere diseducativo.

Per quanto riguarda la casa, vorrei richiamare l'attenzione del senatore Gubetti su un passaggio del testo che afferma: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio». Mi pare che il suddetto passaggio preveda un meccanismo del tutto automatico, salvo la necessità di un secondo intervento del giudice. Mi è sembrato giusto sottolineare tale passaggio.

Un altro punto controverso, che mi pare sia stato richiamato dal senatore Bucciero, riguarda un contrasto tra il testo al nostro esame e la legge n. 80 del 2005. In tale legge si dichiara: «La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi», mentre nel testo in discussione, all'articolo 2, si dichiara che «per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore». Su questo punto ritengo che sorgessero conflitti e problemi per decidere la sede ed il tribunale di competenza.

Pertanto, ribadisco che il testo di legge contiene elementi positivi e condivisibili, ma contiene anche molti passaggi di grande problematicità cui sarebbe bene mettere mano rapidamente, con l'accordo di tutti, prevedendo un secondo passaggio alla Camera, eventualmente da affidare ad una Commissione in sede deliberante, portando a termine l'*iter* della legge.

* LEGNINI (*DS-U*). Condividendo pienamente quanto sostenuto dalla collega Franco e molti degli argomenti esposti dal collega Bucciero, cercherò, quindi, di essere sintetico.

Mi sembra che tutti dichiarino di essere d'accordo sul principio su cui si fonda il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ed anch'io lo sono, anche se sul modo attraverso il quale tale principio è destinato a realizzarsi siamo in molti ad esprimere più di una perplessità. Ci si divide altresì sul fatto se la possibilità di emendare o meno il suddetto testo ne precluda la definitiva approvazione, stante la ristrettezza dei tempi residui della legislatura; su tale questione, mi richiamo a quanto detto dalla collega Franco ed alla possibilità di un *iter* concordato anche con la Commissione competente della Camera. In tal modo, infatti, sarebbe possibile svolgere un lavoro più sereno, senza essere pressati dall'alternativa tra il non fare ed accettare il testo così com'è.

Come già precisato, anch'io ritengo condivisibile il principio che tende a realizzare contemporaneamente l'interesse del minore a poter intrattenere rapporti stabili con entrambi i genitori, e l'interesse di entrambi

i genitori ad avere un rapporto quotidiano, privo possibilmente di conflitto, con i minori. Il fine perseguito è senz'altro nobile e condivisibile; peraltro, esso è in larga misura perseguibile anche ad ordinamento vigente, poiché in questo caso l'affidamento congiunto è provvedimento assolutamente adottabile. La finalità principale del provvedimento legislativo in questione sembra essere quindi quella di invertire l'ordine decisionale, prevedendo quindi che il giudice valuti prima se sia possibile affidare congiuntamente il minore ai genitori e poi, ove ciò non corrisponda all'interesse del minore o per altra ragione, provvede ad affidarlo a un solo genitore. Ribadendo la condivisibilità di tale intento, non possiamo ignorare ciò che anche alcuni colleghi hanno sostenuto, e cioè che tale principio rischia di infrangersi su un dato di esperienza incontestabile: nel momento in cui i genitori sono costretti a mediare quotidianamente sui provvedimenti e le decisioni da adottare in ordine alla cura, al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e a quant'altro riguarda i figli minori, la conflittualità rischia di accentuarsi, piuttosto che arginarsi, attraverso i provvedimenti adottati dal giudice o l'accordo omologato dal giudice.

È evidente che si rischia che il giudice debba quasi dettare un «man-sionario» ai genitori, come si rileva anche dal testo della legge: deve stabilire tempi, modalità, misura delle attività di ciascun genitore; deve, cioè, regolare, soprattutto in una situazione di difficoltà, con minuziosità – per cercare di evitare che poi l'affidamento congiunto si risolva in un danno grave per il minore – le decisioni e le modalità attraverso le quali esercitare la potestà genitoriale. Credo che questo sia un compito molto difficile, soprattutto perché oggi il giudice non è specializzato, come fanno tutti coloro che hanno avuto modo di frequentare udienze di separazioni personali dei coniugi. Personalmente, pur non essendo uno specialista della materia, ho avuto modo di assistere alle lunghe code che quotidianamente vi sono davanti al magistrato della separazione personale, il quale è tenuto a conoscere, comprendere e a decidere in pochi minuti della vita di minori e su cose che richiederebbero ben altra attenzione e motivazione.

Non dirò nulla sulla questione della casa, a cui si riferiva la collega Franco, e cioè sull'articolo 155-*quater*: è evidente che il testo della norma, però, senatore Gubetti, è chiaro; né dirò nulla sull'assegno ai figli maggiorenni, che condivido. Voglio, invece, in conclusione, soffermarmi su due aspetti: uno è quello processuale; l'altro è la norma transitoria contenuta all'articolo 4.

Per quanto riguarda le norme processuali, oltre a quanto è stato già detto, credo che innanzi tutto ragioni di opportunità consiglino di intervenire su una normativa che abbiamo già trattato qualche mese fa, non ancora entrata in vigore e quindi non efficace, cioè l'innovazione introdotta nel codice di procedura civile con il decreto legislativo n. 80 del 2005: tali disposizioni devono ancora entrare in vigore ma noi già interveniamo per modificarle, il che crea evidente disorientamento negli operatori.

Al di là di tale rilievo metodologico, resta il fatto che l'articolo 709-*ter* a me sembra che introduca una modalità di normazione assolutamente inaccettabile. Con una norma processuale, cioè, quale quella di cui

stiamo discutendo, introduciamo fattispecie di inadempienze e un potere sanzionatorio del giudice estraneo al sistema del processo civile. Tale norma prevede che, in caso di gravi inadempienze – e bisognerebbe evidentemente meglio normarne le relative fattispecie – o di atti che, comunque, rendano pregiudizio al minore, il giudice può ammonire il genitore, disporre il risarcimento del danno nei confronti del minore o di uno dei due genitori e, addirittura, condannare il genitore al pagamento di una sanzione amministrativa: che norme del genere siano contenute nel codice di rito mi sembra assolutamente inaccettabile.

Per quanto riguarda il fatto che tale nuova disciplina possa essere applicata anche ai casi di separazione già pronunciati, come previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge approvato dalla Camera, sono assolutamente d'accordo anche con quanto affermato dal collega Bucciero: rischiamo, in tal modo, di riaprire quasi tutti i procedimenti che sono stati chiusi, con tutto ciò che ne consegue. Andremmo ad intervenire in situazioni consolidate, nelle quali un minore vive da anni con uno dei genitori mentre l'altro genitore, il giorno dopo l'approvazione di tale legge, può chiedere l'applicazione della nuova disciplina: voi capite quante situazioni dolorose e difficili potrebbero verificarsi e quale proliferazione di contenziosi una norma del genere potrebbe generare.

Mi rendo conto che, una volta che il Parlamento dovesse determinarsi a dettare tale disciplina, sarebbe difficile affermare e mantenere un doppio binario, distinguendo situazioni già consolidate e altre che devono essere ancora definite. Una norma del genere andrebbe molto meditata: per esempio si potrebbe fortemente mitigare la possibilità di applicazione retroattiva, nel senso di applicazione a separazioni già pronunciate, omologate o addirittura a casi di scioglimento o nullità di matrimonio (per esempio solo ove vi siano motivazioni particolari o speciali). Si tratta, insomma, di meditare attentamente la questione. Un'applicazione *tout court* della disciplina alle situazioni già definite credo sia dannosissima per i minori, per i genitori, in particolare per quelli che fino a quel momento hanno avuto l'affidamento del bambino o della bambina, ed anche per il sistema processuale, perché si riapriranno molti processi che si riverse- ranno sul già dissestato sistema processuale civile italiano.

Vi sarebbero molti altri rilievi che però, dal momento che ho promesso di essere breve, mi riservo di avanzare in sede di illustrazione degli emendamenti.

Sono assolutamente convinto che se si vuole approvare tale provvedimento sia necessario modificarlo, pur con tutto il rispetto dovuto per il lavoro svolto dalla Commissione giustizia della Camera; vi sono troppi aspetti che destano perplessità fondate e che possono essere modificati.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, mi sembra che l'ultimo comma che viene aggiunto all'articolo 708 del codice di procedura civile dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3537 introduca un sistema sanzionatorio immediato e rapido delle violazioni in corso di giudizio che, normalmente,

nelle separazioni sono in particolare due: violazione dell'obbligo di versare l'assegno dovuto al coniuge e il tema dell'affidamento.

Molte volte accade che il coniuge affidatario non faccia quasi mai vedere il figlio all'altro. Mi sembra, dunque, giusto che si sia stabilita una sorta di intervento del giudice che sia in qualche modo tipico o tipizzato: ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore, quando questo sia la parte lesa; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei due genitori nei confronti dell'altro. Alcune sentenze di merito hanno condannato al risarcimento dei danni il coniuge che aveva reiteratamente impedito di vedere il figlio all'altro (com'è avvenuto presso il tribunale di Milano). Questa norma viene ora prevista nel testo in esame. Una volta stabilito che il magistrato che segue il procedimento è competente a dirimere certe controversie, non comprendo l'utilità di specificare all'ultimo comma del suddetto articolo che «i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari». Se si approvasse una disposizione siffatta, potrebbe accadere che ad una sentenza in cui si decide la persona alla quale viene affidato il figlio facciano seguito, nei modi ordinari, una serie di impugnazioni. A mio avviso il complesso della norma è giusto, ma mi sembra che questa ultima previsione di legge sia sbagliata. Sulla base della sentenza definitiva sarebbe necessario decidere anche se convalidare o no il cosiddetto provvedimento d'urgenza.

Credo che tale aspetto debba essere modificato e a tal proposito presenterò emendamenti specifici. Non si può dare luogo ad una causa che poi, a sua volta, finisce per scatenarne altre. Si potrebbe piuttosto regolarsi secondo quanto previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile per il ricorso ai provvedimenti d'urgenza.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Signor Presidente, dal momento che sono stato chiamato in causa mi sembra utile riprendere due questioni, in particolare quella dell'assegnazione della casa familiare. In precedenza avrei voluto replicare all'affermazione secondo cui il minore perderebbe automaticamente la casa osservando che non è così. Pur ammettendo che la norma poteva essere resa in maniera più chiara, resta il fatto che quando si dice che il diritto al godimento della casa familiare viene meno, ciò si riferisce esclusivamente all'affidatario e non al minore.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). Ci va a stare un'altra persona.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Sostenere che ci va a stare un'altra persona è quantomeno improprio, perché già si dice «quando l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente».

FRANCO Vittoria (*DS-U*). La questione è un'altra.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Mi sembra che vi sia un equivoco in proposito. Il diritto al godimento della casa familiare cessa non per il minore ma per l'affidatario. Tutto ciò implica che la questione deve essere nuovamente esaminata dal giudice che, sempre sulla base del principio prioritario dell'interesse del minore, deve decidere. Si può certamente determinare una fattispecie come quella indicata dalla senatrice Franco, ma anche fatti diversi. Del resto bisogna ammettere che è stato introdotto un cambiamento sostanziale rispetto alla situazione precedente. Il giudice viene nuovamente chiamato in causa perché sono cambiate alcune questioni fondamentali.

In secondo luogo, con riferimento alle disposizioni in favore dei figli maggiorenni, ho ascoltato un'osservazione veramente bizzarra. Si è sostenuto che l'assegno non dovesse essere in favore del figlio maggiorenne ma dell'affidatario, ma se il figlio è maggiorenne l'affidatario viene meno a meno che il figlio, pur maggiorenne, non sia portatore di *handicap*. Ora, poiché l'affidatario viene meno e l'assegno viene dato proporzionalmente da entrambi i genitori, in proporzione ai rispettivi redditi, l'assegno può essere versato solo al figlio maggiorenne. Non potrebbe essere diversamente, a meno che non sia interdetto o inabilitato.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,55.